

### CIRCOLARE 05/2022

#### ANTIRICICLAGGIO – RIDOTTO IL LIMITE PER IL PAGAMENTO IN CONTATI

A decorrere dall'1.1.2022 scatta la riduzione da € 2.000 a € 1.000 (soglia consentita € 999,00) della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera e la conseguente rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" è stato previsto che la predetta riduzione non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è ripristinata la precedente soglia di € 3.000.

Nell'ambito del DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", il Legislatore ha previsto, con l'introduzione al comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:

- . da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- . dall'1.1.2022 a € 1.000.

Limite uso denaro contante	
fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	€ 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000
dall'1.1.2016 al 30.6.2020	€ 3.000
dall'1.7.2020 al 31.12.2021	€ 2.000
<b>dall'1.1.2022</b>	<b>€ 1.000</b>

Con il citato DL n. 124/2019 lo stesso Legislatore ha inoltre previsto la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite.

#### UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della modifica in esame, dall'1.1.2022 **non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un'unica soluzione in contante d'importo pari o superiore a € 1.000.**

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

Nell'ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che **per "soggetti diversi" si intende entità giuridiche distinte**. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.

# STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

---

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.

Nell'ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine "complessivamente" va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 1.000, ancorché:

- il trasferimento sia effettuato tramite una sola "specie" di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);

- il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento (quindi fattura da 1.500 euro: non posso pagare 999 euro in contanti e 501 euro con bonifico)

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegna alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate.

Ad esempio:

- singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini ("cash and carry");

- una pluralità di distinti pagamenti connaturata all'operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).

**ATTENZIONE:** Per tali fattispecie l'Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto.

Sul punto lo stesso Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

1- attività commerciale e transazioni frequenti (ad esempio, vendita all'ingrosso con acquisti anche giornalieri). Un pagamento immediato in contanti entro il limite consentito (ora € 999,99) ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile rappresenta un comportamento "sanzionabile" poiché i pagamenti appaiono artificialmente frazionati.

Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:

– rileva il valore complessivo dell'operazione;

– ad ogni fattura deve corrispondere un'autonoma operazione;

– frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria costituisce condotta elusiva;

2- **prestazione professionale** (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è dovuto un onorario di € 2.400. È stato chiesto se sia possibile per il cliente, versare e per il professionista, ricevere **acconti mensili in contanti per € 300** (regolarmente fatturati).

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale). Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame.

**NB Si rammenta che la Finanziaria 2018 ha introdotto il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante (i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili).**

---

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

Dott.ssa Silvia Borgonovo

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 2 di 5

Dott. Marco Borgonovo

Consulente del Lavoro

# STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

---

## TRACCIABILITÀ TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 1.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 1.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che nell'ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

1- la limitazione all'utilizzo del contante / titoli al portatore:

– è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, "canalizzando" tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;

– prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito "oggettivo";

2- è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi. Merita evidenziare che ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo / versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far "scattare" una segnalazione all'UIF.

Si evidenzia che dall'1.4.2019 gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare mensilmente all'UIF le operazioni (versamenti / prelevamenti / bonifici) in contante pari o superiori a € 10.000, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto.

Tali comunicazioni c.d. "oggettive" prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all'utilizzo del denaro contante;

## COMUNICAZIONE INFRAZIONI USO DEL CONTANTE

Come previsto dall'art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni anticiclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l'uso del denaro contante riscontrate. Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del Collegio sindacale / Consiglio di sorveglianza / Comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

La comunicazione in esame non va effettuata qualora l'infrazione sia stata segnalata nell'ambito di una operazione sospetta. La comunicazione va effettuata in forma libera.

## UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste;

- pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

---

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

Dott.ssa Silvia Borgonovo  
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

Dott. Marco Borgonovo  
Consulente del Lavoro

# STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

---

Inoltre:

- sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo);

è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.

## UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO

Si rammenta che dal 4.7.2017 possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito bancari / postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore.

## “MONEY TRANSFER”

Una particolare modalità di trasferimento di denaro da / verso l'estero (sovente Stati extraUE) è rappresentata dalle “rimesse di denaro” tramite i c.d. “Money transfer”. Per il servizio in esame è confermato il limite pari a € 1.000 previsto dal comma 2 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

## REGIME SANZIONATORIO

Come sopra accennato è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall'1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000.

### Specificità

Utilizzo contante e titoli al portatore; la sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

- Da € 1.000 (anziché 2.000) a € 50.000;
- da € 5.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.

Comunicazione infrazioni uso del contante

- Da € 3.000 a € 15.000.

Si rammenta che le violazioni in esame possono essere definite:

- tramite oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81, come previsto dall'art. 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007 (per le violazioni di importo non superiore a € 250.000) con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione;
- in via breve, come previsto dall'art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 richiedendo al MEF, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata).

## DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE / EXTRAUE

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 prevede una deroga alla limitazione all'uso del contante per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72, da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le già menzionate operazioni l'utilizzo del contante risulta possibile fino a € 14.999,99.

---

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

Dott.ssa Silvia Borgonovo  
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

Dott. Marco Borgonovo  
Consulente del Lavoro

# STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

*Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036*

---

La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni con soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 1.000) per la regolazione in contanti.

Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono attuare una serie di adempimenti.

Cordiali saluti

Lo studio

---

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

*Dott.ssa Silvia Borgonovo  
Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

*Dott. Marco Borgonovo  
Consulente del Lavoro*